



# ***Città di Antrodoco***

***Provincia di Rieti***

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

---

## **ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE**

**N° 241 DEL 28-09-2017**

**OGGETTO: CHIUSURA STRADA RURALE CASANELLA E VIA MILLE MIGLIA**

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze Sindacali n. 236/2017 e 240/2017, che con la presente vengono integralmente annullate ;

**CONSIDERATO** a seguito di eventi atmosferici avversi, l'intero territorio del Comune di Antrodoco, ricadente alle pendici del Monte Giano, è stato interessato da smottamenti, eventi franosi con riversamento su alcuni fossati di ingenti quantità di ghiaia, sassi e altro materiale derivante da residui boschivi, accumulatisi a valle su strade comunali ( strada rurale Casanella, Via Mille Miglia)

**VERIFICATO** che allo stato attuale, al verificarsi di nuovi eventi piovosi, persistono condizioni di pericolo su tali strade con rischio elevato di ulteriore trasporto a valle di materiale terroso ;

**RILEVATO** che allo stato attuale sulle strade interessate da tali eventi, strada rurale Casanella, Via Mille Miglia, non sono state effettuate opere di messa in sicurezza definitive atte a garantire la pubblica e privata incolumità,;

**SENTITO** L'Ufficio Tecnico e L'Ufficio della Polizia Locale del Comune di Antrodoco;

**RITENUTO** opportuno dover inibire il transito, veicolare e pedonale sulle strade comunali strada rurale Casanella e Via Mille Miglia al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** D.Lgs.267/2000;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

### **ORDINA**

- Il divieto di transito **VEICOLARE E PEDONALE** nelle strade Comunali strada rurale Casanella e Via Mille Miglia, nei tratti segnalati da opportuna segnaletica a far data di pubblicazione della presente e sino a revoca della stessa;
- E' fatta eccezione per i soli mezzi di soccorso e di Polizia ;
- L'apposizione di idonea segnaletica ad opera del Comune di antrodoco

### **DISPONE**

che:

- gli Organi di polizia di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 e le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;

- Che sia adeguatamente pubblicizzato con la affissione all'albo pretorio e nei luoghi pubblici;

## AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Quanto disposto dalla presente ordinanza sarà reso noto con apposita segnaletica stradale.

La presente annulla in ogni sua parte parte quanto disposto con ordinanza Sindacale n 236/2017 e n 240/2017.

**IL SINDACO**

(Ing. Alberto Guerrieri)

